



Comune di Quartu Sant'Elena Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

**Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale n. 59
del 07/11/2017**

INDICE

TITOLO I	3
PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 – OGGETTO.....	3
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI	3
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 4 - DESTINATARI DEI SERVIZI	4
TITOLO II	5
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI.....	5
ART. 5 – VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	5
ART. 6 – MODALITA' DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ALLE PRESTAZIONI E AI SERVIZI SOCIALI	5
ART. 7 – PRESA IN CARICO - PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE.....	6
TITOLO III.....	7
APPLICAZIONE ISEE PER ACCESSO A SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI AGEVOLATE PREVISTI DAL COMUNE.....	7
ART. 8 - AMBITI DI APPLICAZIONE	7
ART. 9 - TIPOLOGIE DI ISEE	7
ART. 10 - AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	8
ART. 11 - APPLICAZIONE OPERATIVA DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI	8
ART. 12 - TABELLE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE	8
TITOLO IV	9
REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI - FAMIGLIA E MINORI	9
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ.....	9
ART. 13 - SERVIZI RESIDENZIALE PER MINORI.....	9
ART. 14 - SERVIZI SEMI RESIDENZIALI PER MINORI.....	10
ART. 15 - SERVIZIO EDUCATIVO.....	11
ART. 16 - AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	13
ART. 17 - SPAZIO NEUTRO	15
TITOLO V.....	16
INTERVENTI POVERTA' E DISAGIO ADULTI.....	16
ART. 18 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	16
TITOLO VI -.....	18
INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.....	18
ART. 19 - SERVIZI RESIDENZIALI - STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI	18
ART. 20 - SERVIZI RESIDENZIALI RSA.....	20
ART. 21 - AFFIDAMENTO FAMILIARE ADULTI.....	21
TITOLO VII	23
AREA MULTIUTENZA.....	23
ART. 22 – ESENZIONI TARI.....	23
ART. 23 – SPESE FUNERARIE PER CITTADINI INDIGENTI	23
TITOLO VIII	23
DISPOSIZIONI FINALI	23
ART. 24 - TRATTAMENTO DATI	23
ART. 25 - CONTROLLI	23
ART. 26 - ABROGAZIONI.....	23

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la richiesta, l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Quartu Sant'Elena, nel quadro dei principi costituzionali e in ottemperanza alle disposizioni normative specifiche contenute nelle leggi statali, e nelle leggi e regolamenti regionali.

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Quartu Sant'Elena si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- l'eguaglianza di opportunità rispetto alle particolari condizioni sociali e stati di bisogno;
- il sostegno all'istituzione familiare valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- la preventiva conoscenza dei percorsi assistenziali e servizi disponibili;
- la libertà di scelta fra le prestazioni;
- la fruizione degli interventi e dei servizi compatibili con i bisogni.

ART. 2 FINALITA' ED OBIETTIVI

Gli interventi, le prestazioni e i servizi sociali sono preordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere le cause di natura sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno o di emarginazione;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini a fruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture socio assistenziali;
- favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e di inserimento sociale, formativo, lavorativo per le persone diversamente abili, specie se in stato di gravità, nonché per i soggetti in difficoltà, gli emarginati o a rischio di emarginazione;
- favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con soggetti privati e con le organizzazioni territoriali di solidarietà;
- promuovere la rete di solidarietà sociale nel territorio.

L'erogazione degli interventi avviene nell'ambito delle disponibilità di risorse in bilancio e deve essere preceduta dalla valutazione dello stato del "bisogno", nelle forme e con le modalità specificate nei successivi articoli.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni essenziali:

- Utenza/utente: indica i/il destinatari/io delle prestazioni erogate ovvero la parte richiedente le medesime.

- Ufficio competente: indica l'Ufficio o il Servizio comunale preposto nell'ambito del Servizio Socio Assistenziale Comunale.
- Servizi residenziali: i Servizi residenziali costituiscono una soluzione di vita residenziale per l'utenza per la quale, anche temporaneamente, non sia possibile garantire la permanenza a domicilio e/o nel proprio nucleo familiare. Detti servizi sono attivati, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territoriali competenti e/o in applicazione di disposizioni dell'Autorità giudiziaria.
- Altri Servizi/Interventi: per altri Servizi/interventi si intendono quelli non ricompresi nei criteri di accesso e compartecipazione previsti dal presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche normative statali o regionali che stabiliscono i criteri, le modalità e i tempi di attuazione nonché le eventuali compartecipazioni da parte dell'utenza.
- Autorizzazione al funzionamento delle strutture: si concretizza con la definizione di apposita pratica SUAP o provvedimento dell'Ente Locale, che costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
- Accreditamento delle strutture: si manifesta con un provvedimento, a seguito di apposita istanza e compatibilmente con la programmazione regionale. Tale status costituisce elemento distintivo e preferenziale nell'instaurarsi di rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione.
- Per "Servizi sociali" "si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia", art. 128 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.112;
- Per Accesso ai servizi si intende il momento in cui il richiedente si rivolge agli uffici comunali per ricevere informazioni o richiedere la presa in carico;
- Per presa in carico si intende l'instaurazione della relazione professionale di aiuto alla persona, con la partecipazione dell'utente nella definizione di obiettivi condivisi e un progetto individualizzato di intervento;
- Per Progetto Assistenziale Individuale si intende un documento professionale che contenga la richiesta espressa del cittadino, lo stato di bisogno valutato dalle figure professionali tecniche del Settore Servizi Sociali Comunali, le strategie di intervento per il superamento dello stato di bisogno, le modalità, la durata e i risultati attesi del progetto.

ART. 4 – DESTINATARI DEI SERVIZI

Sono destinatari dei servizi previsti dal presente regolamento ai sensi della L.R. 23/2005 art. 4:

- i cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti nel comune;
- i cittadini non comunitari residenti nel comune secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico in materia di immigrazione);
- i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e tutti coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale;
- i cittadini sardi emigrati e loro famiglie ai sensi della L.R. 7/1991.
- tutti coloro che si trovano sul territorio del comune allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai servizi di appartenenza territoriale. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e la tutela delle condizioni di salute e di vita del minore.

TITOLO II MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

ART. 5 VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

L'accertamento dello stato di bisogno è la condizione base per la positiva valutazione all'accesso agli interventi, alle prestazioni e ai servizi sociali.

Lo stato di bisogno è valutabile sulla base dei seguenti parametri, che se presenti in tutto o in parte nell'analisi socio economica graduano la gravità e quindi la consistenza delle risorse da utilizzare e la durata degli interventi:

1. situazione economica personale e/o familiare rapportata alle soglie reddituali così come specificate di seguito nei successivi articoli del presente regolamento per ciascun tipo di intervento, prestazione o servizio sociale;
2. incapacità totale o parziale di una persona sola o il cui nucleo familiare non sia in grado di provvedere a se stessa;
3. esistenza di circostanze a causa delle quali persone o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
4. provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessaria l'attivazione di interventi, prestazioni o servizi sociali.

La valutazione dello stato di bisogno deve essere ripetuta prima di ogni prestazione, intervento o generico accesso ai Servizi Sociali, anche se l'utente dovesse aver già beneficiato in passato di stesse prestazioni e/o interventi.

ART. 6 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ALLE PRESTAZIONI E AI SERVIZI SOCIALI

Salvo i casi in cui sussistano i presupposti di legge perché si proceda d'ufficio, l'accesso agli interventi, alle prestazioni e ai servizi sociali avviene con la presentazione al Protocollo Generale dell'istanza di accesso, di norma sulla base di schemi prestampati di domanda, inoltrata all'Ufficio competente dall'interessato, da un suo delegato ovvero dal rappresentante legale.

Nell'istanza sono raccolte le informazioni di ordine anagrafico e tutte quelle necessarie per l'istruttoria e l'eventuale erogazione di servizi e prestazioni.

L'Ufficio competente ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile all'istruzione e gestione del procedimento, nei limiti di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii e dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive nonché nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati).

Per agevolare l'accesso ai servizi sociali è istituito il Segretariato Sociale che valuta professionalmente la riconducibilità del bisogno espresso dall'utente agli interventi che il Comune promuove o assicura. Il Segretariato Sociale, definito con atto organizzativo dirigenziale è costituito dalle Assistenti Sociali in servizio, fornisce una prima informazione e orientamento, indirizza ad altri servizi territorialmente competenti o propone l'eventuale presa in carico da parte del Servizio Sociale Comunale. In caso di

diniego di presa in carico il Servizio Sociale Comunale deve ad ogni modo relazionare la motivazione di tale diniego.

Per quanto concerne gli interventi, le prestazioni e i servizi sociali, il cui accesso presuppone valutazioni e/o provvedimenti di competenza dell'ASL e di altre Istituzioni, l'Ufficio competente, quando disciplinato da accordi, protocolli o norme specifiche, promuove il coordinamento dell'attività, in modo da evitare aggravanti procedimentali all'utenza.

All'Utenza che già risulta autonomamente fruire di una prestazione tramite accordi di natura privatistica, liberamente e privatamente assunti con il soggetto gestore, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva.

L'adozione del provvedimento finale deve avvenire nel minor tempo possibile, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatti salvi tempi diversi esplicitamente previsti da leggi e/o regolamenti.

Il provvedimento finale deve contenere:

- 1) in caso di accoglimento l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi;
- 2) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

Il provvedimento finale è comunicato per scritto agli interessati.

ART. 7 – PRESA IN CARICO – PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE

La presa in carico dell'Utenza fa seguito alla conclusione con esito positivo del procedimento d'accesso.

L'ammissione agli interventi, ove ne ricorrano i presupposti, avviene di norma in base all'ordine di ricezione dell'istanza, salva l'eccezionalità data dall'equipe psicosociale che concorda volta per volta la somma urgenza, con l'esclusione dei procedimenti che prevedano un accesso previa pubblicazione di un bando pubblico che ne definisca regole e criteri. L'accesso alle prestazioni, in caso di numero limitato degli interventi attivabili, può essere differito con inserimento in liste di attesa, dalle quali si attingerà secondo l'ordine di ricezione, salvo che il differimento non pregiudichi il buon esito dell'intervento.

L'Ufficio competente definisce, quando previsto, un progetto assistenziale individuale modulato sulle specifiche esigenze dell'utenza e da questa condiviso.

La mancata adesione al progetto e ai suoi contenuti, comporta l'erogazione dei soli interventi urgenti e inderogabili e, sussistendone i presupposti, l'attivazione delle azioni a tutela dell'Amministrazione.

Il progetto assistenziale individuale è soggetto a rivalutazione periodica con possibilità di rimodulazione al fine di garantire l'adeguamento degli interventi alle effettive esigenze rilevate.

È compito dell'Ufficio competente comunicare all'Utenza, prima degli interventi, le condizioni essenziali del servizio reso (modalità, eventuale quota di compartecipazione al costo, ecc.) facendo sottoscrivere dall'utente, per accettazione ed impegno, il progetto assistenziale individuale.

TITOLO III

APPLICAZIONE ISEE PER ACCESSO A SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI AGEVOLATE

ART. 8 - AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento individua nell'I.S.E.E. del nucleo familiare il parametro di riferimento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e/o la loro quantificazione e la determinazione della compartecipazione al costo delle medesime. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica.

Il presente Regolamento recepisce le nuove modalità attuative e di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 159/2013 e ss.mm. e ii. e stabilisce le modalità di applicazione ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza dei Comuni definite dalla L. R. 23/2005.

ART. 9 - TIPOLOGIE DI ISEE

Nel caso di alcune prestazioni la normativa ha previsto specifiche modalità di calcolo dell'ISEE, dettagliate agli articoli 6, 7, 8 e 9 del DPCM 159/2013 e ss. mm. e ii..

Le tipologie di ISEE di cui sopra sono relative a:

1. richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - ISEE Sociosanitario;
2. richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi ISEE Minorenni;
3. richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario - ISEE Università
4. diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa - ISEE Corrente.

Dettaglio delle diverse tipologie:

a) ISEE Sociosanitario (art 6 DPCM 159/2013).

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età l'ISEE è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 159/2013, mentre per quelle rivolte ai minori, l'ISEE è calcolato nelle modalità dell'art. 7 dello stesso decreto.

Per le sole prestazioni socio-sanitarie erogate in favore di maggiorenni, in ambiente residenziale a ciclo continuativo, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, salvo le esclusioni previste all'art. 6, comma 3, lett. b del DPCM 159/2013.

b) ISEE Minorenni (art. 7 del decreto 159/2013)

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente. In tal caso l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità dell'allegato 2 del DPCM 159/2013.

c) ISEE Università (art. 8 del decreto 159/2013)

Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi dell'art 8 del DPCM 159/2013, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

d) ISEE CORRENTE (art. 9 del decreto 159/2013)

In presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla data della richiesta della prestazione, quando si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa, come stabilito dall'art. 9 del decreto 159/2013.

In tal caso occorre presentare un modulo sostitutivo e l'ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione. Gli effetti dell'ISEE corrente decorrono in linea generale dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, salvo quanto diversamente previsto da regolamenti e disposizioni che disciplinano le singole prestazioni.

ART. 10 - AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n.47 del 27/03/2012).

Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e a corredo della documentazione utile all'avvio dei procedimenti.

Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino, il quale dovrà comunicare il numero di protocollo della DSU rilasciato dall'INPS. Gli stessi dati verranno controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 11 - APPLICAZIONE OPERATIVA DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI

I servizi e le prestazioni disciplinati dal presente regolamento prevedono un accesso che può essere:

- gratuito,
- con compartecipazione al costo da parte dell'Utenza,
- con concessione di un'agevolazione tariffaria,
- con la concessione di prestazioni economiche assistenziali,

sulla base della situazione economica rilevata con lo strumento dell'ISEE e secondo parametri e soglie individuati nel presente regolamento per ciascun servizio/prestazione. Le soglie previste dal regolamento possono essere aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.

Quando la misura della contribuzione al costo del servizio risulta d'ostacolo alla realizzazione e condivisione con l'utenza del progetto assistenziale individuale, e la mancata attivazione dello stesso possa comportare gravi rischi per la salute e la sicurezza dell'utente, è riconosciuta al Servizio Sociale Professionale la possibilità di istruire proposte di esenzione parziale o totale dalla quota di compartecipazione, debitamente motivate.

ART. 12 - TABELLE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE

Per determinare la percentuale di contribuzione dell'Utenza al costo dei servizi si fa riferimento alle specifiche tabelle e misure riportate negli articoli che disciplinano le singole tipologie di intervento. La Giunta Comunale può disporre con proprio atto, pubblicato unitamente al regolamento, la variazione delle soglie per l'accesso, la misura dell'intervento comunale e della compartecipazione di ciascun utente.

TITOLO IV
REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI
PARTE I - FAMIGLIA E MINORI

ART. 13 - SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI

Oggetto, finalità e destinatari

Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia.

Il minore che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nei casi in cui non sia possibile l'affidamento familiare può essere inserito in comunità di tipo familiare (art. 2, c.2 L.184/83).

L'intervento ha carattere di temporaneità. Il tempo dell'affidamento in comunità deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine e/o all'attivazione di interventi di inserimento in contesti familiari idonei all'interesse del minore, secondo le disposizioni del Tribunale dei Minori. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore (art. 4, c.4 L.184/83).

Le strutture, pubbliche o private, in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento, ai sensi della L.R. 23/2005 e del D.P.G.R. n. 4/2008, individuate dall'ufficio competente nel rispetto della normativa vigente, devono provvedere attraverso personale qualificato al mantenimento del minore e alla sua educazione e istruzione.

I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito (art. 3 c.1 L.184/83).

Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della responsabilità genitoriale, le comunità di tipo familiare chiedono al Giudice Tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'inserimento del minore in comunità residenziale, senza i genitori, è sempre subordinato a disposizioni dell'Autorità Giudiziaria competente.

L'inserimento in comunità può essere proposto con provvedimento del Servizio Sociale, qualora vi sia il consenso manifestato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il provvedimento del Servizio Sociale viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, il provvedimento di collocamento in comunità è disposto dal Tribunale per i Minorenni.

In caso di gravissimo rischio e inderogabile urgenza, il collocamento in struttura può essere disposto dalla Pubblica Autorità locale con provvedimento motivato e temporaneo per garantire l'immediata protezione del minore (art. 403 C.C.). Il provvedimento deve essere immediatamente trasmesso alla Procura presso il Tribunale dei Minori.

Il Servizio Sociale è responsabile della predisposizione del programma di assistenza secondo modalità e contenuti previsti all'art.4 della L.184/83. Il Servizio Sociale inoltre deve garantire la vigilanza durante l'affidamento in comunità, e ha l'obbligo di riferire senza indugio ogni evento di particolare rilevanza al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova. Il Servizio Sociale è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza (art. 4 c.3 L.184/83).

Il servizio sociale svolge opera di sostegno sociale educativo e psicologico al minore, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio (art. 5 c.2 Legge 184/83).

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Con l'allontanamento del minore, qualora non venga sospesa o dichiarata decaduta la responsabilità genitoriale, non viene meno l'obbligo dei genitori, sancito dal Codice Civile al mantenimento del figlio. Pertanto in questi casi il Comune assume l'onere del pagamento della retta, prevedendo la compartecipazione al costo da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata con riguardo alla situazione economica effettiva degli stessi, secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base degli artt. 3 e 7 del DPCM 159/2013 (prestazioni agevolate a favore di minorenni), ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione lineare secondo la formula e i criteri di cui all'art. 12 del presente regolamento. La compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

VALORE ISEE		VALORE ISEE		% COMPARTECIPAZIONE
oltre	0	fino a	25000	0
oltre	25000	fino a	30000	12,5
oltre	30000	fino a	35000	25
oltre	35000	fino a	40000	37,5
oltre	40000	fino a	45000	50
oltre	45000	fino a	50000	62,5
oltre	50000	fino a	55000	75
oltre	55000	fino a	60000	87,5
oltre	60000			100

ART. 14 - SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI

Oggetto, finalità e destinatari

L'accoglienza diurna semi-residenziale si realizza a sostegno di fragilità familiari, per rispondere al bisogno di cura, attenzione ed educazione in situazioni di carenza e difficoltà limitate, oppure nei casi in cui sia necessario un passaggio graduale dall'accoglienza residenziale al rientro in famiglia.

L'accoglienza diurna ha funzione di sostegno, promozione e integrazione delle risorse genitoriali ed è volta a garantire ai minori e ai genitori sostegno nell'educazione, istruzione e le necessarie opportunità ed esperienze per il corretto e pieno sviluppo individuale dei minori.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'inserimento del minore in servizi semiresidenziali è proposto dal Servizio Sociale Comunale, previa presa in carico e valutazione psico-socio-educativa del bisogno, a seguito di predisposizione e condivisione con gli interessati di un progetto individualizzato di intervento.

L'inserimento del minore in servizi semiresidenziali, in assenza di consenso degli utenti interessati, può essere attivato solo su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Il Comune assume l'onere del pagamento della retta prevedendo la compartecipazione al costo da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata con riguardo alla situazione economica effettiva degli stessi, secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base degli artt. 3 e 7 del DPCM 159/2013 (prestazioni agevolate a favore di minorenni), ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione lineare secondo la formula e i criteri stabiliti dal regolamento. La compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

VALORE ISEE		VALORE ISEE		% COMPARTICIPAZIONE
oltre	0	fino a	25000	0
oltre	25000	fino a	30000	12,5
oltre	30000	fino a	35000	25
oltre	35000	fino a	40000	37,5
oltre	40000	fino a	45000	50
oltre	45000	fino a	50000	62,5
oltre	50000	fino a	55000	75
oltre	55000	fino a	60000	87,5
oltre	60000			100

ART. 15 - SERVIZIO EDUCATIVO

Oggetto, finalità e destinatari

Il Servizio Educativo costituisce un complesso di interventi volti a sostenere la famiglia in situazione di temporanea difficoltà, attraverso una relazione educativa con i minori e il supporto alla genitorialità.

Il Servizio Educativo è volto a favorire e tutelare il diritto dei minori a essere educati, istruiti e crescere nel proprio ambiente familiare e sociale.

Il servizio, in assenza delle specifiche figure professionali tra le risorse umane interne dell'Ente, viene effettuato mediante affidamento a soggetto esterno individuato con le modalità previste dalla legge.

Ai sensi delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n.55/68 del 29/12/2000 e ss.mm.ii, gli obiettivi del servizio sono:

- valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero;
- sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;

- costruire una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno (quartiere, parrocchia, scuola ed altri servizi).

L'intervento educativo si connota come strumento di prevenzione, recupero, sostegno, e ampliamento e sviluppo delle risorse individuali e familiari del nucleo.

Il servizio educativo si articola attraverso prestazioni professionali rese da educatori professionali, in base al progetto formulato dall'equipe psico-socio-educativa comunale. L'educatore professionale opera all'interno del contesto familiare e dei luoghi di vita del minore nel territorio a favore dell'educazione, del miglioramento della relazione educativa genitori figli, e progetta percorsi di autonomia per gli adolescenti.

I destinatari sono tutti i minori e i loro nuclei familiari residenti nel Comune di Quartu S.E, laddove venga valutata la presenza di fragilità nell'esercizio della funzione educativa genitoriale.

Nella individuazione dei destinatari dell'intervento si dovrà assicurare prioritaria attenzione alle seguenti situazioni:

- minori segnalati dai servizi di NPI e/o dalla scuola;
- minori interessati da un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- minori allontanati dal nucleo d'origine interessati a processi di reinserimento familiare.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Il Servizio Educativo è attivato dal Servizio Sociale Comunale. L'attivazione del servizio è sempre subordinata alla presa in carico e valutazione psico-socio-educativa del bisogno, previa predisposizione e condivisione con gli interessati di un progetto individualizzato di intervento congruente con le finalità del servizio.

Il servizio educativo, in assenza di consenso degli utenti interessati, può essere attivato solo su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'attività si svolge prevalentemente in ambito domiciliare e, laddove previsto nel progetto educativo, anche in altri contesti del territorio frequentati dal minore.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La contribuzione a carico dell'Utenza è rapportata al costo orario previsto dal contratto di affidamento esterno del servizio.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 3 (e/o art. 7 se la prestazione è in favore di minorenni) del DPCM 159/2013, ai fini del calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio viene adottato il metodo della progressione lineare secondo la formula e i criteri di cui all'art. 12 del presente regolamento. La compartecipazione da parte della famiglia è definita secondo i seguenti parametri:

VALORE ISEE		VALORE ISEE		% COMPARTICIPAZIONE
oltre	0	fino a	25000	0
oltre	25000	fino a	30000	12,5
oltre	30000	fino a	35000	25
oltre	35000	fino a	40000	37,5
oltre	40000	fino a	45000	50
oltre	45000	fino a	50000	62,5
oltre	50000	fino a	55000	75
oltre	55000	fino a	60000	87,5
oltre	60000			100

ART. 16- AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI

Oggetto, finalità e destinatari

L'affido familiare si attua in applicazione delle norme contenute nella:

- Legge 176/1991 (ratifica convenzione ONU sui diritti del fanciullo);
- Legge 476/1998 (ratifica convenzione protezione minori e adozione internazionale – Aja);
- Legge 77/2003 (ratifica convenzione Europea diritti dei fanciulli);
- Legge 149/2001 (modifiche a L.184/2003) "Disciplina di adozione e affidamento di minori.

L'affido familiare consiste nell'accoglienza di un minore, per un periodo di tempo determinato, presso una famiglia, un single o una comunità di tipo familiare. Quando la famiglia d'origine del minore non riesce a prendersi temporaneamente cura dei figli, con l'affido familiare si garantisce il diritto del bambino a vivere e crescere in una famiglia, assicurando serenità e le migliori condizioni per lo sviluppo psico-fisico.

L'affido familiare può anche realizzarsi come risorsa in affiancamento e a supporto al genitore nella cura quotidiana o routinaria del bambino, qualora se ne presentasse la necessità all'interno di un progetto specifico.

Può rappresentare uno strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, uno strumento di sostegno laddove per motivi relazionali, pratici, sociali la famiglia non possa autonomamente esercitare ogni funzione genitoriale di educazione, protezione, cura e infine uno strumento riparativo in situazioni di crisi.

L'affidamento familiare è un intervento temporaneo e prevede che siano mantenuti i rapporti tra il bambino e il nucleo familiare d'origine in vista del suo rientro; la tempestività e l'accompagnamento ad un rientro sereno nella famiglia di origine sono le finalità prioritarie dell'intervento.

L'affido familiare può essere:

- Diurno, o a tempo parziale;
- Residenziale a tempo pieno;
- Di sostegno quotidiano o in emergenza alle genitorialità fragili.

Modalità di accesso

L'affidamento può essere:

Consensuale

È progettato e sostenuto dai Servizi Sociali, previa presa in carico e approfondita valutazione psico-sociale, laddove ci sia consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore nominato, sentito il minore che ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. L'affidamento familiare consensuale è disposto

con Provvedimento dal Dirigente del Settore fermo il controllo di legittimità del Giudice Tutelare per l'esecutività del provvedimento.

Il controllo del Giudice Tutelare è volto ad accertare che siano state rispettate le norme (controllo sui consensi, che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, che il provvedimento contenga tutti i requisiti di cui all'art.4 comma III L.184/83 ss.mm.ii.). Il servizio responsabile del progetto di affido ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare sull'andamento dell'affidamento.

Non consensuale

È disposto dal Tribunale per i Minorenni, anche su proposta dei Servizi Sociali Comunali previa valutazione psico-sociale, laddove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà e pertanto assume natura autoritativa, in quanto limita la potestà dei genitori o, quantomeno, ha una funzione di controllo sull'esercizio corretto della potestà nei casi di proroga di affidamento consensuale, per il quale sia decorso il termine previsto per legge.

E' il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando gli Enti a provvedere all'affidamento. Inoltre la legge n.74 del 6.3.1987 (art.11) prevede che anche il Tribunale Ordinario, nelle situazioni di separazione e divorzio tra genitori, possa affidare a terzi il figlio minore.

L'affido familiare si conclude quando:

- la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà;
- la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore;
- con la maggiore età o al termine del cosiddetto "prosieguo amministrativo", sino al compimento dei 21 anni.

Sostegno economico

Affido Etero -Familiare

Il comune, responsabile per il progetto di affido familiare, erogherà alla famiglia/persona affidataria un contributo a totale favore del bambino affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche (Art.80 III Comma L.184/83 e s.m.i.).

Il contributo economico è rapportato alla durata effettiva del periodo di affidamento, ed è finalizzato a sostenere le spese necessarie al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei minori.

Per la determinazione del contributo, nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela, si fa riferimento all'importo annuale definito quale soglia massima di ISEE prevista dalla RAS per l'accesso al "Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio".

L'affido a parenti

L'affidamento a parenti si realizza con la collocazione di un bambino presso famiglie o singoli entro il IV° grado di parentela e costituisce un intervento differente dalle tipologie sopra riportate.

Gli affidamenti a parenti entro il IV° grado possono essere consensuali o disposti dall'Autorità Giudiziaria competente.

Trattandosi gli affidatari di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, non è previsto uno specifico contributo economico, soprattutto nel caso di affidamenti consensuali, presupponendosi, da parte dei genitori o esercenti la potestà, accordi economici autonomi in merito al mantenimento del bambino presso il parente stesso.

Nel caso in cui il soggetto affidatario sia obbligato agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare del soggetto affidatario non superi la soglia massima di ISEE prevista dalla RAS per l'accesso al "Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio". Ove il valore ISEE dell'affidatario superi tale importo, il contributo sarà decurtato per la differenza eccedente.

Affido con finalità adottive

Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) può decidere l'affidamento di un minore sottoposto al procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità, presso una coppia ritenuta in possesso dei requisiti per la sua futura eventuale adozione, in attesa della definizione del giudizio. Si tratta di un provvedimento disposto nell'esclusivo interesse del minore, finalizzato a contenere i tempi di permanenza in comunità e i danni che ne possono derivare.

In questi casi non è prevista l'erogazione di un contributo economico. Le famiglie individuate direttamente dal Tribunale sono scelte tra quelle in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, secondo il dettato degli artt. 2 e 5 della Legge 149/2001.

ART. 17 - SPAZIO NEUTRO

Oggetto, finalità e destinatari

Lo "Spazio Neutro" è un servizio che garantisce il diritto di visita e di relazione dei minori con le figure genitoriali, quando i minori versano in situazioni di rischio e grave disagio familiare, allontanamento dal nucleo o elevata conflittualità intra-familiare.

Il Servizio persegue le seguenti finalità:

- Tutela e sostiene il minore nella relazione con gli adulti di riferimento;
- Sostiene e favorisce il mantenimento, il recupero e l'ampliamento della capacità di relazione genitoriale;
- Fornisce elementi di consapevolezza e di restituzione educativa ai minori ed ai genitori sulla relazione minore- genitore incontrante;
- Dà attuazione ai mandati del Tribunale dei Minorenni o Tribunale Ordinario relativi al diritto e al dovere dell'esercizio della visita e della relazione, garantendo appropriatezza dei luoghi, dei tempi e delle professionalità coinvolte;
- Relaziona al Servizio Sociale Comunale sull'andamento degli interventi al fine di fornire osservazioni e valutazioni necessarie alla predisposizione degli interventi di sostegno e tutela più adeguati ai bisogni dei minori e dei suoi genitori.

Stante la carenza di adeguati strumenti tecnici e figure professionali interne, il servizio viene svolto previo affidamento esterno con le modalità indicate dalla legge.

I destinatari di detto Servizio sono tutti i cittadini del Comune, con priorità per le situazioni in cui:

- i genitori sono stati dichiarati limitati, sospesi, decaduti dal Tribunale per i Minori e i minori sono stati allontanati dal nucleo;
- I coniugi o le coppie di fatto in grave conflitto per il quale il Tribunale Ordinario Civile ha disposto incontri protetti minori-figli.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Il Servizio Spazio Neutro, viene attivato dal Servizio Sociale Comunale, a seguito di disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, tenuto conto della condizione personale del minore e dei genitori e delle eventuali valutazioni psicodiagnostiche esistenti sui genitori e sui minori.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Il servizio, per le sue specifiche e prioritarie finalità di tutela, protezione dei minori e dei loro diritti inderogabili, è garantito dall'Amministrazione Comunale senza oneri a carico dell'utenza indipendentemente dalle condizioni economiche.

TITOLO V – INTERVENTI POVERTA' E DISAGIO ADULTI

ART. 18 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Oggetto, finalità e destinatari

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere l'Utenza (persone e/o nuclei familiari) nel fronteggiare particolari situazioni di disagio economico, e si inseriscono in un quadro globale di interventi con l'obiettivo di prevenire il rischio di esclusione o di emarginazione sociale.

Gli interventi di sostegno economico a carattere continuativo sono previsti in attuazione delle disposizioni del "Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio" finanziato dalla R.A.S., o riconducibili ad altre disposizioni regionali o statali che prevedano il riconoscimento di un sostegno economico continuativo. I benefici sono attribuiti sulla base delle graduatorie definite a seguito della pubblicazione di apposito bando e comportano di norma la predisposizione del progetto assistenziale individuale.

L'Amministrazione Comunale, può prevedere lo stanziamento di risorse comunali per l'erogazione di contributi economici straordinari finalizzati all'integrazione del reddito familiare quando si rende necessario intervenire prontamente per fronteggiare situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, quali:

- a) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua, bombola di gas), per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- b) situazione di grave inadeguatezza dell'alloggio del nucleo familiare che richieda il reperimento di un nuovo alloggio (limitatamente al deposito cauzionale) o interventi urgenti finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- c) acquisto di beni alimentari primari;

Modalità di accesso

Il Settore Politiche Sociali procede all'istruttoria delle istanze pervenute con le modalità previste al precedente art. 6. I benefici sono riservati ai cittadini per cui ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente è inferiore a 3000;

- b) Nessun componente del nucleo familiare riceve altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale dallo Stato o altre P.A. superiori a 600 euro al mese;
- c) Nel nucleo familiare non ci sono persone che percepiscono indennità a sostegno al reddito per i disoccupati;
- d) Risulta accertata dal servizio sociale professionale l'assenza di rete familiare idonea a sostenere i bisogni alimentari e le necessità primarie;
- e) Sono presenti nel nucleo familiare membri fragili (anziani, disabili e minori);
- f) Non hanno beneficiato di altri interventi economici straordinari negli ultimi 6 mesi.

I requisiti di cui sopra possono non essere presenti congiuntamente nelle seguenti condizioni d'urgenza:

- a) disposizioni dell'Autorità Giudiziaria finalizzate all'attivazione di interventi di sostegno economico come parte integrante del progetto sociale, finalizzato al ripristino delle condizioni di normalità, con particolare riferimento ai nuclei con minori;
- b) grave nocumento che lo stato di inerzia determinerebbe per la sicurezza delle persone, documentato da relazione istruttoria del Servizio Sociale Professionale che argomenta le ragioni per cui non possano essere rispettati congiuntamente i requisiti di cui sopra.

L'assistente sociale che segue il soggetto e/o nucleo, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto di intervento e in presenza delle previste situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, procede ad una motivata proposta di intervento economico.

Determinazione dei contributi economici straordinari

Il valore massimo del contributo straordinario è stabilito in €. 1.500,00.

TITOLO VI – INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

ART. 19 – SERVIZI RESIDENZIALI - STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

Oggetto, finalità e destinatari

L'inserimento in comunità integrata o protetta è destinato a cittadini totalmente o parzialmente non autosufficienti, residenti nel comune di Quartu Sant'Elena da almeno due anni, con un livello di compromissione funzionale tale da non consentire il soddisfacimento delle loro necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario con il supporto del nucleo familiare o dei servizi domiciliari. Il cittadino, per la quota sociale posta a proprio carico, procede al perfezionamento del rapporto contrattuale con la struttura. Il comune interviene assumendo a proprio carico un contributo economico nella misura prevista dal regolamento che, stante l'oggettivo impedimento del cittadino degente a divenire il soggetto percepente, può essere corrisposto direttamente alla struttura ospitante e liquidata sulla base di note periodiche di rendicontazione, attestanti la durata effettiva e l'importo che il Comune è tenuto a sostenere. Tale intervento si configura come prestazione agevolata di natura socio-sanitaria di ospitalità alberghiera, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f del DPCM 159/2013 e non può essere diretto alla copertura delle spese per il trasferimento dell'utente dal domicilio alla struttura e viceversa, o tra strutture ospitanti.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Il cittadino (o chi ne esercita legalmente la tutela o altro familiare che assume la responsabilità di rappresentanza) che richiede l'intervento di sostegno economico dovrà allegare alla domanda:

- dichiarazione unica sostitutiva e certificazione ISEE dell'interessato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013 per l'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la composizione del nucleo familiare del richiedente e contenente l'indicazione dei figli non conviventi con le rispettive residenze;
- eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi non fiscalmente rilevanti che non siano riportati nella dichiarazione unica sostitutiva e certificazione ISEE;

- eventuale certificazione di handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- eventuale valutazione dell'Unità di valutazione territoriale della ASL competente territorialmente per l'inserimento in struttura;
- dichiarazione in cui vengono riportati l'indicazione della struttura, le modalità della degenza, la data di inizio e la durata della degenza;

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La misura dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata con riguardo alla situazione economica effettiva dell'utente, secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013, ed alla compartecipazione complessivamente sostenibile. Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo), ai fini del calcolo della quota di contribuzione si individuano i seguenti parametri:

a) Utenti soli in vita

Per i cittadini per cui risulti accertata dal Servizio Sociale Professionale l'assenza di rete familiare di sostegno, il Comune contribuisce alla quota residua della retta sociale, dopo che il cittadino stesso ha destinato al pagamento della retta tutti i propri redditi ed altre entrate personali, anche non fiscalmente rilevanti che non siano riportati nella dichiarazione unica sostitutiva e certificazione ISEE, ed il proprio patrimonio mobiliare. Deve restare comunque nella disponibilità del cittadino una somma mensile pari ad euro 150 per esigenze e spese personali. Qualora il cittadino, pur disponendo di entrate insufficienti, sia proprietario o comproprietario di immobili o beni che, per le sue particolari condizioni, sia impossibilitato ad alienare, potrà disporre iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà a favore del Comune, o fornire altre forme di garanzia idonee, per il recupero successivo, sul valore del capitale immobiliare posseduto, delle spese assunte in suo favore.

b) Utenti con rete familiare

Per i cittadini facenti parte di nuclei familiari, come definiti all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con la presenza del coniuge e/o di figli anche non conviventi, l'intervento economico è previsto in presenza di un valore ISEE, comprensivo della componente aggiuntiva riferita ai figli non conviventi, non superiore a 12.000. La misura dell'intervento è stabilita nella tabella sottostante, prevedendo la misura massima per valori ISEE inferiore a 3.000.

Valore ISEE del nucleo familiare di cui all'art. 6, c. 3, del D.P.C.M. n. 159/2013 comprensivo della componente aggiuntiva riferita ai figli non conviventi		Intervento Economico mensile
Da 0	A 3.000	Intera retta
Da 3001	A 5.000	1900
Da 5001	A 6.000	1400
Da 6001	A 7.000	1200
Da 7001	A 8.000	1050
Da 8001	A 9.000	900
Da 9.001	A 10.000	750

Da 10.001	A 11.000	600
Da 11.001	A 12.000	300

La contribuzione del Comune non potrà, comunque, superare la differenza fra la retta mensile di ricovero e il reddito dell'assistito, comprensivo dell'indennità di accompagnamento e/o altre entrate non computabili ai fini ISEE, salvo la somma di euro 150 riservata ad esigenze e spese personali. Qualora a seguito dell'ingresso in struttura di uno dei componenti, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o altri familiari privi di redditi di vivere autonomamente, il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in Struttura deve essere lasciato a disposizione dei familiari a seguito di valutazione socio-economica da parte del Servizio Sociale professionale, avendo riguardo alle risorse corrispondenti al minimo vitale per nucleo familiare stabilito dalla RAS. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

Nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile (o procedimento analogo), l'utente o suo rappresentante legale dovrà procedere, documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente/Servizio sociale, entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio del procedimento.

In caso di insufficienza delle risorse stanziare in bilancio si procederà alla riduzione proporzionale dell'importo degli interventi fra gli aventi diritto. E' obbligo del cittadino comunicare qualunque variazione intervenuta nella propria situazione economica che possa influire sul diritto al riconoscimento dell'integrazione.

In caso di accertate condizioni d'urgenza connesse alla tutela della sicurezza, incolumità e salute del cittadino richiedente e/o in assenza di un intervento dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, il Comune agirà assumendosi l'intero onere della retta di degenza nella struttura, riservandosi successivamente di effettuare le eventuali procedure amministrative per il recupero delle somme e le segnalazioni alle autorità competenti per eventuali responsabilità degli obbligati.

Il controllo formale sulle dichiarazioni viene svolto con le informazioni contenute nelle banche dati cui il Comune ha accesso (Anagrafe, Tributi, Polizia Municipale, Catasto, Enti erogatori prestazioni pensionistiche, ecc.). Il Comune si riserva di effettuare segnalazioni alla Guardia di Finanza al fine di ulteriori accertamenti dei contenuti dichiarati.

ART. 20 – SERVIZI RESIDENZIALI - RSA

Il Servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) costituisce un'unità di offerta sociosanitaria e residenziale specifica per la disabilità grave, che fornisce ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale e di inserimento sociale in favore di persone anziane o di adulti non autosufficienti, affetti da malattie croniche o da patologie invalidanti, non assistibili a domicilio e per i quali non sia necessario il ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione globale.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'istanza per l'inserimento in RSA è presentata al Punto Unico di Accesso territorialmente competente da parte dell'interessato o dei suoi familiari, dal medico di base, dall'unità ospedaliera o altra struttura in cui la persona è ricoverata o dal servizio sociale comunale. L'inserimento può essere disposto a seguito dell'esame della situazione sociale e sanitaria da parte dell'Unità di valutazione territoriale (UVT), che si avvale di apposite scale di valutazione multidimensionale. L'UVT individua per ogni utente un profilo assistenziale complessivo che deriva dalla composizione dei singoli livelli di assistenza sanitaria e sociale.

Per la richiesta di integrazione della retta deve essere presentata istanza con allegata la documentazione prevista al precedente articolo 20.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

In considerazione della particolare natura delle prestazioni rese, la tariffa giornaliera si compone di una quota sanitaria e di una quota sociale, definite dalla normativa regionale. La quota sanitaria è finanziata dal Fondo Sanitario Regionale e versata direttamente alla struttura, per la quota sociale è prevista la compartecipazione a carico dell'utente e/o del Comune.

L'Amministrazione comunale garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale. Il limite massimo dell'intervento economico integrativo è costituito dall'ammontare della quota sociale. L'importo della compartecipazione è determinato in applicazione dei criteri stabiliti al precedente articolo 19.

Nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile (o procedimento analogo), l'utente o suo rappresentante legale dovrà procedere, documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio del procedimento.

ART. 21 - AFFIDAMENTO FAMILIARE ADULTI

Oggetto, finalità e destinatari

L'affidamento di anziani e disabili adulti, costituisce un'alternativa al ricovero per quei soggetti che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza.

L'intervento consente di prevenire e rimuovere situazioni di isolamento ed esclusione, e di creare le condizioni per il soddisfacimento dei bisogni primari e relazionali delle persone, attivandone le capacità residue e potenziali, attraverso l'instaurarsi di una relazione positiva tra affidatario ed affidato.

L'affidamento di anziani e disabili adulti, si basa sulla disponibilità di famiglie e singoli, riconosciuti idonei, ad impegnarsi verso i soggetti loro affidati.

Tipologie di affido

Le tipologie di affido sono:

- Affido residenziale di convivenza che si realizza attraverso l'accoglienza dell'anziano o del disabile adulto al domicilio dell'affidatario.
- Affido diurno di supporto rivolto ad anziani e disabili adulti che, pur continuando a vivere soli nel proprio domicilio, necessitano di aiuto nello svolgimento delle incombenze quotidiane principali: accompagnamento per terapie, disbrigo pratiche, commissioni; supporto alla vita di socializzazione e di partecipazione ad attività di tipo ricreativo - culturale; compagnia a domicilio, supporto alla preparazione dei pasti e nell'alimentazione, aiuto per l'assunzione dei farmaci.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Gli affidatari sono scelti fra un elenco di soggetti idonei, istituito previo avviso pubblico e aggiornato periodicamente, composto da famiglie e/o singoli che abbiano conoscenza delle problematiche

dell'anziano e della disabilità, e che si rendano disponibili all'accoglienza o al supporto e che diano garanzie di saper comprendere ed accettare i bisogni della persona adulta/anziana e il suo modello di vita.

Il Servizio Sociale Professionale provvede alla valutazione e formazione degli aspiranti affidatari e alla predisposizione di un progetto di affidamento individualizzato contenente il periodo, gli impegni, le attività d'intervento e gli obiettivi da raggiungere a breve, medio e a lungo termine. L'andamento dell'attività sarà oggetto di monitoraggio periodico.

L'ammissione all'affido è possibile esclusivamente per le persone adulte/anziane residenti nel Comune che ne facciano espressa richiesta, per le quali venga accertato dal Servizio Sociale Professionale lo stato di bisogno con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.

Sono escluse, in fase di abbinamento, le persone che abbiano con la persona bisognosa di sostegno, un rapporto di parentela o affinità che costituisca un vincolo di obbligo, ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile, o che svolgono nei confronti della persona funzioni di tutela o di amministrazione di sostegno.

Sostegno economico

Affido residenziale di convivenza:

L'accoglienza a tempo pieno dell'anziano o del disabile adulto al domicilio dell'affidatario comporta il riconoscimento all'affidatario di un contributo economico nella misura che risulta dal progetto di affidamento. In particolare per la determinazione del contributo si fa riferimento all'importo annuale definito quale soglia massima ISEE prevista dalla RAS per l'accesso al "Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio".

Affidamento diurno di supporto:

L'impegno orario per l'affidamento diurno di supporto è definito dal progetto predisposto dal servizio sociale professionale. Il sostegno economico viene determinato con riferimento agli importi previsti per le attività prestate nell'ambito del servizio civico comunale e non potrà comunque superare l'importo di euro 300 mensili.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La contribuzione a carico dell'Utenza rispetto all'onere sostenuto dall'amministrazione comunale è calcolata secondo la seguente tabella:

VALORE ISEE		VALORE ISEE		% COMPARTECIPAZIONE
oltre	0	fino a	3000	0
oltre	3000	fino a	4000	11,11
oltre	4000	fino a	5000	22,22
oltre	5000	fino a	6000	33,33
oltre	6000	fino a	7000	44,44
oltre	7000	fino a	8000	55,55
oltre	8000	fino a	9000	66,66
oltre	9000	fino a	10000	77,77
oltre	10000	fino a	11000	88,88
oltre	11000	fino a	12000	100

TITOLO VII - AREA MULTIUTENZA

ART. 22 – ESENZIONI TARI

Il beneficio dell'esenzione totale o parziale TARI di cui all'art. 26 del vigente regolamento IUC- TARI è riconosciuto qualora il Servizio Sociale Professionale accerti la presenza dei seguenti presupposti:

- a) Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente è inferiore a euro 3000;
- b) Nessun componente del nucleo familiare riceve altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale dallo Stato o altre P.A. superiori a 600 euro al mese;
- c) Nel nucleo familiare non ci sono persone che percepiscono indennità a sostegno al reddito per i disoccupati;
- d) Risulta accertata l'assenza di rete familiare o l'inidoneità della stessa ad intervenire anche in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 433 del Codice Civile;
- e) Non hanno beneficiato di altri interventi economici straordinari negli ultimi 6 mesi superiori a euro 300;

In caso nucleo familiari in cui sono presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) i benefici saranno assegnati prioritariamente in misura intera a tali nuclei, ferma restando comunque la possibilità di presentare istanza anche in assenza di tale requisito.

ART. 23 – SPESE FUNERARIE PER CITTADINI INDIGENTI

Con riferimento all'art.10 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria viene riconosciuto un contributo economico a decorso urgente, concorso delle spese funerarie, per un importo massimo di euro 1.200, in presenza di un reddito ISEE del nucleo familiare del defunto inferiore a euro 3000 e contemporanea assenza, valutata dal servizio sociale professionale, di una rete familiare idonea a sostenere le spese.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali. L'Amministrazione può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima.

ART. 25 - CONTROLLI

Ogni Ufficio competente esegue i controlli, per ogni tipologia di prestazione concessa o erogata sulla base dell'ISEE, sulle informazioni autodichiarate dall'utente avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di non veridicità dei dati dichiarati, l'Ufficio competente provvede ad ogni adempimento conseguente, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

ART. 26 – ABROGAZIONI

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento per l'Assistenza Sociale approvato con deliberazione C.C. n. 203 del 12/7/1990 ed ogni altra disposizione inerente la disciplina degli interventi socio assistenziali del Comune di Quartu Sant'Elena.